

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5424

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVELLO, RAUTI, VALENSISE, ABBATANGELO, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, COLUCCI GAETANO, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLEGGI, POLI BORTONE, RALLO, RUBINACCI, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA

Presentata il 30 gennaio 1991

Istituzione dell'impresa partecipativa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il principio della partecipazione organica è ormai il frutto maturo delle nuove consapevolezze etiche e professionali dei singoli e dei gruppi costituenti la società del nostro tempo.

Si ravvisa ora l'esigenza di tradurre queste esigenze, e le corrispondenti necessità tecnico-produttive, in norme che aggiornino e adeguino al principio della partecipazione, gli istituti delle attività sociali ed economiche, a cominciare dall'impresa.

La presente proposta di legge si propone questo scopo.

La partecipazione organica.

Per partecipazione organica s'intende la presenza operativa, responsabile e competente degli individui — in quanto soggetti di diritti e di doveri ed in quanto titolari di attività lavorative svolte nei diversi ruoli e forme — in tutte le sedi nelle quali la società richieda il loro apporto.

Se ciò è valido in sede di formazione della volontà comune, ossia di governo della *res publica*, è altrettanto valido in sede di decisione e di gestione delle attività produttive e, quindi, di accesso ai risultati delle stesse e al loro godimento.

I principi costituzionali.

La presente proposta di legge è conforme ai principi della Costituzione italiana — peraltro già anticipati dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, dalla Carta del lavoro del 21 aprile 1927, dal codice civile del 1942 e dal decreto legislativo 12 febbraio 1944, n. 375, della Repubblica sociale italiana — che, nella logica del loro sviluppo, portano a quegli istituti partecipativi che il gruppo parlamentare del MSI-DN qui di seguito propone.

L'articolo 1 della proposta di legge fa appunto riferimento alla piena attuazione degli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione, per quanto riguarda gli aspetti generali dei diritti e dei doveri dei cittadini, e agli articoli 41, 42, 46 e 47, per quanto si riferisce agli aspetti organici e funzionali delle attività dei singoli e delle formazioni sociali.

L'articolo 2 della Costituzione afferma che la personalità dell'uomo si svolge nelle formazioni sociali e che la Repubblica, come società organizzata a Stato « richiede l'adempimento dei doveri indelegabili di solidarietà politica, economica e sociale ».

L'articolo 3 aggiunge che la Repubblica si attribuisce il compito di « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».

L'identificazione di cittadino e lavoratore.

È appunto l'evoluzione cui è pervenuta la nuova coscienza etico-politica che richiede l'abolizione della separazione fra « cittadino » e « lavoratore » avendo ognuno piena consapevolezza che il cittadino è soggetto di diritti sostanziali, e non soltanto formali, in parallelo con un suo ruolo attivo e produttivo nell'ambito della comunità nazionale e, nel contempo,

che il lavoratore non può più essere oggetto passivo di una subordinazione sociale ed economica rispetto a strutture produttive nelle quali lavora, ma che gli sono estranee, né rispetto ad apparati di tutela che lo riducono a mero strumento di disegni dai quali è escluso.

A tal riguardo va rilevato che il moderno concetto di « lavoro », e quindi anche di « lavoratore », comprende non solo tutti gli aspetti manuali e intellettuali dell'attività produttiva, ma anche quelle attività che, per il loro contenuto, non possono essere misurate in termini di remunerazione economica. In altre parole, la locuzione « lavoro produttivo » ha nella coscienza moderna, oltre il significato relativo al valore aggiunto, quantificabile in moneta, anche un significato di utilità morale e sociale e di elevazione spirituale e culturale, formativo ed espansivo della personalità umana, che prima non aveva.

Per quanto riguarda il diritto al lavoro e l'impegno dei cittadini, l'articolo 4 della Costituzione già indica concreti criteri di partecipazione organica a carattere generale, e individua, nei diversi ruoli assunti dal cittadino, i contenuti di tale organicità.

L'articolo 4 della Costituzione reca infatti nel primo comma: « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto ».

Nel secondo comma si afferma: « Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società ».

Dunque, dopo aver dichiarato il diritto al lavoro del cittadino, la norma costituzionale fa riferimento al dovere di svolgere « un'attività o una funzione ». È evidente che si tratta di lavoro organizzato e quindi ci si riferisce al ruolo che ogni singolo svolge, finalisticamente diretto allo sviluppo della comunità di cui fa parte (« concorra al progresso materiale o spirituale della società »).

Gli articoli 41 e 42 della Costituzione completano e rafforzano tale interpretazione.

L'articolo 41, infatti, insieme con l'enunciazione che « l'iniziativa economica privata è libera », ma che « non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale », afferma che « la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ».

L'articolo 42 conferma il principio della partecipazione organica. In questo articolo si dice che « la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti »: è questo un principio generale che riguarda quindi tutti i beni, siano essi di godimento o di produzione, beni di consumo o di investimento.

In particolare, le espressioni « funzione sociale » e « accessibile a tutti » per la proprietà dei mezzi di produzione, significano che vi è un impegno costituzionale a rendere strumentali ai fini sociali i capitali investiti e a far partecipare tutti al capitale delle imprese.

Il diritto di partecipazione alla gestione e alla proprietà.

Sulla base del principio della identificazione delle figure del cittadino e del lavoratore, prima distinte, appare chiara la necessità di introdurre norme che regolamentino il diritto di partecipazione del cittadino-lavoratore alla proprietà delle imprese nelle due forme: del diritto di accesso, dall'esterno, alla proprietà di quote del capitale delle imprese in generale e del diritto di accesso, dall'interno, alla proprietà di quote del capitale dell'impresa nella quale si svolge « un'attività o una funzione ».

In questa direzione vanno interpretati, dunque, gli articoli 46 e 47 della Costituzione. Essi, tuttavia, risultano incompleti e insufficienti se non collegati con quanto

stabilito dall'articolo 42, secondo comma, e alla luce dei contenuti dei precedenti articoli 3 e 4.

L'articolo 46 recita: « Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende ».

L'articolo 47 recita: « La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese ».

Come è noto, buona parte di questi due articoli non hanno ricevuto piena attuazione legislativa: soprattutto l'articolo 46. Anche per quanto riguarda l'articolo 47, nella parte relativa al risparmio e al « diretto e indiretto investimento azionario » non vi sono stati adeguati provvedimenti legislativi, né la partecipazione all'investimento azionario può essere limitata ai « grandi complessi ».

Quattro problemi da risolvere.

Attualmente, proprio i citati fini di « elevazione del lavoro » e le « esigenze della produzione » richiedono l'introduzione di norme più complete per la partecipazione alla gestione dell'impresa e, insieme, alla proprietà di quote azionarie della stessa, soprattutto per coloro che in essa operano.

Con la presente proposta di legge si ritiene di prospettare soluzioni a quattro problemi: 1) quello del sistema attraverso il quale, in senso quantitativo e in senso qualitativo, il cittadino-lavoratore può partecipare sia alla gestione sia alla proprietà dell'impresa; 2) quello della individuazione degli istituti, già presenti nell'ordinamento italiano, sui quali si possono fondare le basi e stabilire le proporzioni della partecipazione organica nel-

l'impresa; 3) quello di assicurare l'afflusso per il finanziamento dall'esterno del capitale di rischio all'impresa, facendo partecipare i suoi rappresentanti alla scelta del capo dell'impresa ed affidando loro un ruolo consultivo obbligatorio, e il controllo sulla gestione e sull'impiego degli investimenti; 4) quello della partecipazione del fattore lavoro alle perdite, oltre che agli utili, naturalmente in maniera differenziata rispetto al capitale di rischio, fermo il diritto alla remunerazione.

L'impresa partecipativa.

Questa impostazione comporta una moderna definizione dell'impresa, che è quella di impresa partecipativa. Naturalmente, dovrà prevedersi un periodo transitorio in cui convivranno due tipi di istituti, quello attuale e quello che si intende introdurre con la presente proposta di legge.

Come è noto, il codice civile non definisce l'impresa come entità base dei processi produttivi e distributivi, ma all'articolo 2082 definisce soltanto l'imprenditore: « È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi ».

Orbene, sotto questo aspetto va osservato che tale definizione, come quella dell'articolo 2247 relativo alla sola nozione del contratto di società (non vi è la definizione di « impresa societaria »), sono legate ad una concezione superata dalla realtà che si è andata evolvendo nel corso del presente secolo.

Circa i contenuti della concezione allora espressa basti ricordare che fino al 1926 vigeva la definizione del rapporto di lavoro dell'articolo 1570 del codice Zanardelli secondo cui « la locazione delle opere è un contratto per cui una delle parti si obbliga a fare per l'altra una cosa mediante la pattuita mercede ».

Con la legge 3 aprile 1926, n. 563, furono riconosciute come persone giuridi-

che le associazioni sindacali; fu attribuita efficacia giuridica ai contratti collettivi di lavoro e fu costituita la magistratura del lavoro. In tal maniera il rapporto di lavoro fu sottratto all'arbitrio dei singoli e la relativa tutela fu regolamentata come interesse pubblico.

Con la Carta del lavoro del 1927 « il lavoro, sotto tutte le sue forme » fu dichiarato « un dovere sociale » e come tale « tutelato dallo Stato »; « l'organizzazione privata della produzione » fu concepita « come funzione d'interesse nazionale »; « il prestatore d'opera » considerato « collaboratore attivo dell'impresa economica ». Un passo successivo fu compiuto col codice civile del 1942 nel quale, all'articolo 2094, è detto che « è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa ».

Il salto fra la concezione di « locatore d'opera mediante mercede » e quella di « collaboratore nell'impresa » è stato di notevole rilievo nella storia italiana.

Prosecuzione dello stesso indirizzo va, poi, considerato il decreto legislativo 12 febbraio 1944, n. 375, della Repubblica sociale italiana, con il quale si stabilì che il lavoratore prendeva parte diretta alla gestione dell'impresa, che la rappresentanza dei lavoratori era scelta fra i lavoratori operai, tecnici e amministrativi e che il capo dell'impresa aveva compiti unitari e responsabilità ben individuabili.

Il MSI ha presentato, nel tempo, tutta una serie di proposte di legge sulla partecipazione: nel 1955, nel 1971, nel 1972, nel 1973, nel 1975, nel 1977.

L'ultima, del 1979 (atto Camera n. 771) — che porta come primi firmatari i nomi dell'onorevole Raffaele Valensise, dell'onorevole Giorgio Almirante, dell'onorevole Alfredo Pazzaglia, seguiti da tutti quelli dei componenti del gruppo MSI-DN alla Camera dei deputati — era intitolata: « Regolamentazione dei rapporti derivanti dalla partecipazione dei lavoratori al finanziamento delle imprese per effetto dell'accantonamento dei fondi di anzianità ».

Ora si rende necessario affrontare direttamente il problema della natura stessa dell'impresa secondo una più moderna e completa concezione.

L'articolo 2 della presente proposta di legge fornisce infatti la nuova definizione: « L'impresa è un'organizzazione economica rivolta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, fondata sulla partecipazione organica di tutti i soggetti che vi operano e ordinata secondo i principi della responsabilità, della capacità e dell'esperienza ».

La natura dell'impresa.

L'introduzione del concetto di organizzazione, oltre che conforme alla realtà, si rende necessaria per distinguere i singoli partecipanti dal complesso finalizzato ed operante della struttura autonoma in cui viene individuata l'impresa. L'aggettivazione « economica e sociale » ne caratterizza la natura finalizzata alla combinazione ottimale dei fattori produttivi, all'ottenimento di un valore aggiunto (in termini di profitto d'impresa, o meglio, di reddito di impresa), e a soddisfare requisiti di utilità sociale per coloro che in essa operano e per coloro che utilizzano, usufruiscono e consumano i suoi prodotti (« utilità nel mercato »).

Per impresa non può intendersi solo l'attività dell'« intraprendere » da parte dell'imprenditore-proprietario con il quale collaborano dei dipendenti, né può essere identificata con l'azienda, ossia col complesso dei beni strumentali. L'impresa è una entità organizzativa ben individuabile, per raggiungere scopi che sono diversi da quelli dei singoli partecipanti, ivi compreso il capo dell'impresa, e ciò viene tradotto nelle norme del capo II (articoli 4, 5, 6, 7) relativo all'impresa individuale e in quelle contenute nel capo III (articoli da 8 a 27) relativo all'impresa societaria.

« Sovraordinazione » e « subordinazione » nella organizzazione aziendale corrispondono a posizioni funzionali e non a *status* sociali.

Gli organi dell'impresa.

Nella impresa individuale, limitata a meno di 30 lavoratori partecipanti, essi collaborano col capo dell'impresa, titolare dei mezzi di produzione non in quanto tale, ma in quanto responsabile di vertice dell'attività che vi si svolge. Tale collaborazione partecipativa avviene attraverso il comitato consultivo.

Nell'impresa societaria il rapporto è associativo secondo quote di partecipazione al capitale che sono in proporzione con il grado di responsabilità, di capacità e di esperienza dei soci partecipanti, quote che, come tali, vengono chiamate azioni di lavoro e di capitale.

In sede di assemblea dei soci partecipanti i voti sono collegati, ovviamente, con le azioni di lavoro e di capitale possedute e concorrono alla elezione del comitato di gestione che, insieme col capo dell'impresa, la governa.

Pertanto vi è una differenza fra l'impresa individuale, di ridotte dimensioni, e l'impresa societaria di medie e di grandi dimensioni. Nella prima vi è un comitato che collabora, nella seconda vi è un comitato che cogestisce.

Nel primo caso si tratta di un'attività consultiva, oltre che collaborativa; nel secondo caso di un'attività nella quale vengono condivisi col capo dell'impresa poteri e responsabilità.

La base economica per la ripartizione degli utili è, nell'uno e nell'altro caso, il fondo per il trattamento di fine rapporto il quale si accumula, anno dopo anno, in base all'ammontare della retribuzione immediata che rispecchia, appunto, il grado di responsabilità assunta, la capacità professionale espletata e l'esperienza raggiunta in base all'anzianità maturata dai singoli lavoratori divenuti soci.

Unità nella direzione.

Rimane però riaffermato il principio dell'unità nella direzione imprenditoriale e della personalizzazione della responsabilità nella figura del capo dell'impresa.

Tale principio emerge in maniera netta laddove si prevede che la sua nomina (articolo 10) e la sua revoca (articolo 13) abbiano luogo in sede di riunione congiunta del comitato di gestione e del consiglio d'amministrazione. I due organi, infatti, al fine di una espressione paritetica, debbono essere composti da un numero uguale di componenti (articoli 14 e 17).

Questo tipo di designazione, congiunta e paritetica nel modo di esplicarsi, ma distinta nei ruoli e nei pesi in sede operativa, garantisce insieme chi lavora e gestisce l'impresa e chi vi investe i propri risparmi, ma contemporaneamente non inficia altri due principi essenziali: quello dell'organigramma funzionale e quello della preminenza del lavoro e della tecnica sul capitale. Per il primo aspetto vengono individuate le posizioni operative in relazione al grado di responsabilità e ai compiti svolti; per il secondo, il capitale, divenuto strumento rispetto all'oggetto dell'impresa, è garantito, nel controllo del suo impiego (articolo 18). Questo principio è confermato dal fatto che metà dei componenti del collegio dei sindaci è eletto dall'assemblea dei soci partecipanti e l'altra metà dall'assemblea dei soci investitori, mentre il presidente deve essere un tecnico esterno, scelto fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti ed eletto dall'assemblea dei soci partecipanti.

La partecipazione al finanziamento.

La partecipazione al finanziamento avviene da parte dei soci investitori, portatori di azioni di capitale — con l'ovvio diritto agli utili di esercizio — i quali in sede di assemblea dei soci investitori eleggono il consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione — come già anticipato — concorre, insieme con il comitato di gestione, alla scelta del capo dell'impresa e svolge compiti di consulenza preventiva e di valutazione operativa con l'obbligo di esprimersi e di es-

sere ascoltato sulle materie di diretto interesse degli azionisti di capitale: investimenti, indebitamento, bilancio, utili.

Il diritto di accesso alla documentazione formativa del bilancio completa — con quello svolto attraverso i propri rappresentanti nel collegio dei sindaci — il controllo sull'attività dell'impresa.

La partecipazione al finanziamento dell'impresa con capitale di rischio è aperta e favorita ai soci partecipanti con premi tratti dal fondo per l'autofinanziamento (articolo 30), il che può contribuire a rendere più oculata la gestione e più produttiva l'attività di chi opera direttamente nell'impresa.

Il finanziamento dell'impresa è altresì favorito dal premio tratto dal fondo per l'autofinanziamento per i soci partecipanti che cessano dal rapporto con l'impresa. Infatti l'importo delle azioni di lavoro e di capitale, ossia la liquidazione tratta dal fondo di fine rapporto, può essere investito, in tutto o in parte, in azioni di capitale aumentate da detto premio.

Un contributo alla mobilità del lavoro viene dall'articolo 35 per il quale il socio partecipante che passa ad altra impresa può conferire a quest'ultima, in tutto o in parte, le proprie azioni di lavoro e di capitale assumendo la qualifica, il grado e l'anzianità raggiunti nel precedente lavoro. Analogamente avviene nel caso di passaggio ad imprese individuali per il conferimento del valore delle azioni di lavoro e di capitale al fondo di fine rapporto della nuova impresa ed il conseguente godimento degli utili.

Le due parti della remunerazione.

La remunerazione per il lavoro svolto dai soci partecipanti è divisa in due parti: una a liquidazione immediata e un'altra a liquidazione differita, in quanto accantonata.

La prima parte è determinata dalle leggi, dai contratti collettivi e dalle contrattazioni aziendali. In questo senso l'attività del sindacato mantiene tutta la sua efficacia di tutela del lavoratore e della

sua professionalità, pur nella indispensabile distinzione fra la rappresentanza gestionale e la rappresentanza sindacale (articolo 15).

La seconda parte della remunerazione è determinata sulla base all'accantonamento per il trattamento di fine rapporto così come calcolato dagli articoli 2120 e 2121 del codice civile, previo recupero dei punti dell'indennità di contingenza scattati dal 1° febbraio 1977 al 1° maggio 1982.

La remunerazione immediata è, ovviamente, sempre privilegiata secondo l'attuale disciplina in quanto essenziale elemento di vita del lavoratore. La remunerazione accantonata viene tutelata dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297).

La natura delle azioni di lavoro e di capitale.

Circa la natura delle azioni di lavoro e di capitale, che nella disciplina proposta coincidono con l'ammontare dell'accantonamento individuale per il trattamento di fine rapporto, non vi sono dubbi che debbano essere considerate tecnicamente capitale investito nell'impresa.

Sull'argomento giurisprudenza e dottrina sono concordi e le stesse vicende storiche dell'istituto confermano questa natura di entità non scorporabile — in costanza di rapporto di lavoro — perché consistente in parti dei mezzi di produzione utilizzati per l'attività dell'impresa, e quindi capaci di fruttare profitto, e quindi utili, così come avviene per il capitale di rischio, parimenti investito in mezzi di produzione.

Senza andar molto lontano basti ricordare le preoccupazioni della Commissione Giugni che, riprendendo le considerazioni della commissione istituita nel 1981 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su « La difesa del risparmio finanziario dall'inflazione », espresse vive pre-

occupazioni nei confronti di un eventuale spostamento dei fondi di anzianità fuori delle imprese. Raffaele De Luca Tamajo ha sottolineato al riguardo che « l'eventuale spostamento dei fondi previsti per il trattamento di fine rapporto fuori dell'impresa non comporterebbe soltanto una grave emorragia di liquidità, ma realizzerebbe una vera e propria espropriazione nei confronti delle imprese e in particolare nei confronti dei capitali fissi, dal momento che gli accantonamenti in parola sono per lo più investiti in impianti e in macchinari » (AA.VV., *Sistema pensionistico e trattamento di fine rapporto*, Sipi, Roma, 1988, pp. 35 e 36).

Per la dottrina e per la giurisprudenza non vi sono dubbi. Per quest'ultima citiamo, fra i molti giudizi di merito, quello che considera scontato il fatto che il trattamento di fine rapporto è volto « a realizzare una garanzia costante di autofinanziamento per le imprese (si consideri che il trattamento di fine rapporto contabilizzato come costo lavoro per un verso, risulta peraltro presente nelle misurazioni del *cash-flow* operativo) » (AA.VV., *Sistema pensionistico, ecc.*, cit., p. 126).

Per la dottrina la natura resta quella definita da Antonio Marzano per il quale l'istituto è il risultato di tre elementi costitutivi: retribuzione (sia pure differita), risparmio familiare (sia pure forzoso), autofinanziamento (sia pur oneroso) (*idem*, p. 45).

Anche i diversi aspetti sotto i quali la dottrina più accreditata inquadra l'istituto, contribuiscono all'evoluzione dell'impresa quale è indicata dalla presente proposta di legge. Tali aspetti sono:

1) il fondo per il trattamento di fine rapporto, ossia lo *stock* delle indennità maturate fino ad un dato istante dai dipendenti in attività, e che le imprese iscrivono tra le passività del proprio stato patrimoniale;

2) gli accantonamenti, cioè le quote aggiuntive maturate dai dipendenti nel corso di un dato periodo, come effetto della prestazione lavorativa del periodo

stesso, nonché della rivalutazione, secondo criteri di legge, delle indennità pregresse: gli accantonamenti vengono iscritti nel conto economico, come componenti del costo del lavoro;

3) le liquidazioni, ossia le erogazioni effettuate dalle aziende in un determinato periodo a quei dipendenti che cessano per qualsiasi causa il rapporto di lavoro (AA.VV., *Sistema pensionistico, ecc. cit.*, pp. 50 e 519).

La partecipazione agli utili.

Quanto premesso comporta che la partecipazione del lavoro ai risultati economici dell'attività dell'impresa, sia individuale che societaria, possa essere realizzata attraverso l'attribuzione degli utili di esercizio sulla base dell'ammontare dell'accantonamento individuale per il trattamento di fine rapporto. Tale accantonamento, come già detto, nelle imprese societarie viene a costituire anche l'ammontare delle azioni di lavoro e di capitale (articolo 29).

Vi è, dunque, una retribuzione (in parte immediata e in parte accantonata) per il lavoro svolto e vi è una partecipazione agli utili per quella parte di retribuzione, quella differita, che è diventata capitale investito.

Al fine di favorire un risparmio fruttifero a favore dei lavoratori, e accrescere le occasioni di autofinanziamento dell'impresa, metà degli utili sulle azioni di lavoro e di capitale vengono erogati sotto forma di azioni di risparmio, non negoziabili ed escluse dal computo dei voti in sede di assemblea dei soci partecipanti ma godenti degli stessi dividendi delle altre azioni e non soggette alla partecipazione alle perdite. L'altra metà invece viene liquidata.

Naturalmente anche quest'ultima parte, se il socio partecipante lo desidera, può essere investita, ma in tal caso lo dovrà fare in azioni di capitale godendo del premio tratto dal fondo per l'autofinanziamento.

La partecipazione alle perdite.

Stabilite nell'articolo 32 le tutele, affinché non vengano distribuiti utili inesistenti, nell'articolo 33 si affronta la disciplina della partecipazione alle perdite che riguarda, naturalmente, soltanto coloro che sono soci partecipanti o investitori nell'impresa societaria e non i partecipanti collaboratori dell'impresa individuale.

In tal caso le perdite che eventualmente si portassero al capitale sociale danno luogo ad una proporzionale riduzione di quest'ultimo e quindi ad una proporzionale riduzione del valore delle azioni di capitale.

Invece la riduzione del valore delle azioni di lavoro e di capitale avviene per la metà di quanto ha luogo per quelle di solo capitale.

La differenza nel trattamento ha la sua spiegazione: le azioni di lavoro e di capitale sono remunerazione accantonata da liquidarsi in sede di cessazione del rapporto.

Pertanto, mentre resta intangibile, in caso di perdita del capitale sociale, il diritto alla corresponsione dell'intera remunerazione, immediata e accantonata, la parte accantonata, e quindi le azioni di lavoro e di capitale, subiscono una riduzione. Ma si tratta di una riduzione che, incidendo solo per metà rispetto a quella subita dalle azioni di capitale, colpisce virtualmente solo la parte « capitale » e non la parte « lavoro ».

La diffusione in Europa della partecipazione organica.

Nel capo V vengono indicate le disposizioni generali e transitorie.

È previsto un periodo di tre anni in cui le imprese potranno svolgere la propria attività secondo la disciplina vigente oppure secondo la disciplina della presente proposta di legge. Naturalmente restano in vigore tutte le norme relative al contratto di società e alle varie forme

societarie attualmente in vigore che non siano in contrasto con la presente normativa.

Altra significativa disposizione è quella che riguarda l'abbreviazione del termine di un anno per l'applicazione della presente legge alle imprese a partecipazione statale e a quelle nelle quali la partecipazione pubblica, di qualsiasi natura — statale, regionale o locale — è maggioritaria.

Inoltre, significativo ai fini della sollecita applicazione del principio dell'istituto dell'impresa partecipativa, viene ad essere il disposto dell'articolo 35 per il quale, a far data da un anno dalla avve-

nuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le imprese che si saranno trasformate in imprese partecipative saranno privilegiate nell'ottenimento degli incentivi, sia in conto capitale che in conto interessi, a qualsiasi titolo erogati da enti pubblici.

Infine, l'articolo 39 impegna il Governo a sostenere nelle competenti sedi europee: *a)* i principi della partecipazione organica; *b)* il sistema dell'impresa partecipativa; *c)* l'estensione a tutti gli altri ordinamenti dell'istituto del trattamento di fine rapporto come retribuzione accantonata e come base dell'azionariato cogestionale.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

L'IMPRESA PARTECIPATIVA

ART. 1.

1. In attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 41, 42, 46, 47 della Costituzione i rapporti politici, sociali ed economici sono istituzionalmente fondati sul principio della partecipazione.

ART. 2.

1. L'impresa è un'organizzazione economica rivolta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, fondata sulla partecipazione organica di tutti i soggetti che vi operano e ordinata secondo i principi della responsabilità, della capacità e dell'esperienza.

ART. 3.

1. L'impresa può essere individuale o societaria.

2. L'impresa è societaria quando è composta da più di cento lavoratori, ivi compreso il capo dell'impresa.

3. Tutti coloro che lavorano nell'impresa, a qualsiasi titolo e nei diversi ruoli, assumono la qualifica di partecipanti.

4. L'applicazione della presente legge non è obbligatoria per la piccola impresa.

CAPO II

L'IMPRESA INDIVIDUALE

ART. 4.

1. Sono organi dell'impresa individuale:

- a) il capo dell'impresa;
- b) il comitato consultivo.

2. Nella impresa individuale, il capo dell'impresa è proprietario dei mezzi di produzione e responsabile della gestione dell'impresa.

3. I partecipanti nell'impresa individuale collaborano, attraverso il comitato consultivo, alla gestione della stessa e partecipano agli utili di bilancio in relazione al ruolo svolto e in proporzione all'ammontare del rispettivo accantonamento individuale per il trattamento di fine rapporto.

ART. 5.

1. Il capo dell'impresa individuale risponde dell'osservanza delle norme, dei regolamenti e degli accordi riguardanti in particolare:

- a) la tutela del lavoro in tutte le sue forme;
- b) la sicurezza dei lavoratori;
- c) il rispetto dell'ambiente, in generale, e del territorio, in particolare;
- d) l'applicazione dei contratti, collettivi e aziendali, di lavoro;
- e) il rispetto della leale concorrenza e della qualità dei beni prodotti o distribuiti;
- f) l'assolvimento degli impegni assunti — direttamente o tramite l'organizzazione di settore, cui l'impresa appar-

tiene — per il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale ed economica e di programmazione dello sviluppo.

ART. 6.

1. Il comitato consultivo è composto da almeno tre membri, eletti dai partecipanti e rappresentativi di tutte le categorie operanti nell'impresa.

ART. 7.

1. Il capo dell'impresa individuale deve riunire almeno una volta al mese il comitato consultivo per conoscerne il parere sulle questioni relative alla gestione e ai programmi dell'impresa, nonché su quelle relative alla disciplina del personale e alla tutela del lavoro.

2. Ogni anno, prima della presentazione dei risultati dell'esercizio concluso, il capo dell'impresa deve convocare il comitato consultivo per informarlo sui dati essenziali del bilancio, sul piano di ripartizione degli utili, sull'ammontare dell'accantonamento per il fondo di fine rapporto e su ogni altro argomento di interesse dei partecipanti.

3. Il comitato consultivo ha diritto di accesso, con obbligo di riservatezza, a tutta la documentazione che concorre alla stesura del bilancio.

4. Il capo dell'impresa convoca almeno ogni semestre tutti i partecipanti per illustrare i programmi, le attività e i problemi inerenti alla vita dell'impresa.

CAPO III

L'IMPRESA SOCIETARIA

SEZIONE I

I soci dell'impresa

ART. 8.

1. Coloro che operano nell'impresa societaria partecipano alla sua gestione e alla sua proprietà in relazione al ruolo

che vi svolgono ed assumono la qualifica di soci partecipanti.

2. La quota di partecipazione alla gestione e alla proprietà viene individuata sulla base:

a) del grado di responsabilità assunta ed esercitata;

b) della capacità espressa in termini di competenza organizzativa, tecnica o amministrativa;

c) della esperienza maturata in relazione all'anzianità professionale acquisita anche fuori dell'impresa.

3. Coloro che conferiscono solo quote di capitale assumono la qualifica di soci investitori e sono titolari di azioni di capitale.

4. Le quote di partecipazione alla gestione e alla proprietà dell'impresa assumono la denominazione di azioni di lavoro e di capitale.

5. Le parti di utili attribuite ai soci partecipanti e investite nell'impresa per la durata del rapporto di lavoro, assumono la denominazione di azioni di risparmio.

ART. 9.

1. Sono organi dell'impresa societaria:

- a) il capo dell'impresa;
- b) il comitato di gestione;
- c) il consiglio d'amministrazione;
- d) l'assemblea dei soci partecipanti;
- e) l'assemblea dei soci investitori;
- f) il collegio dei sindaci.

SEZIONE II

Il capo dell'impresa

ART. 10.

1. Il capo dell'impresa, scelto fra persone di provata capacità anche fuori del-

l'impresa, è eletto dal comitato di gestione e dal consiglio d'amministrazione, riuniti in seduta congiunta.

2. I voti espressi da ciascun membro del comitato di gestione e del consiglio di amministrazione sono proporzionali alle azioni di capitale-lavoro o di solo capitale di cui sono titolari o rappresentanti.

3. Il capo dell'impresa dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

4. Il capo dell'impresa dirige e rappresenta a tutti gli effetti l'impresa partecipativa; convoca e presiede il comitato di gestione, il consiglio d'amministrazione, l'assemblea dei soci partecipanti, l'assemblea dei soci investitori.

5. In caso di parità nelle votazioni degli organi di cui al comma 4 prevale il voto del capo dell'impresa o di chi presiede per sua delega, o, in caso di impedimento, di chi è designato dall'autorità preposta.

ART. 11.

1. Il capo dell'impresa:

a) tiene i rapporti con le organizzazioni sindacali e con gli organismi pubblici della politica sociale;

b) tiene i rapporti con le organizzazioni di categoria e con gli organismi di settore ai fini della politica produttiva;

c) sentito il parere del comitato di gestione, decide sulle assunzioni, i licenziamenti e le promozioni;

d) decide sulle questioni relative alla disciplina del personale, il quale può ricorrere contro i suoi provvedimenti al comitato di gestione.

ART. 12.

1. Il capo dell'impresa societaria è direttamente responsabile, in particolare, dell'osservanza delle norme, dei regolamenti e degli accordi riguardanti:

a) la tutela del lavoro in tutte le sue forme;

b) la sicurezza dei lavoratori;

c) il rispetto dell'ambiente, in generale, e del territorio, in particolare;

d) l'applicazione dei contratti, collettivi e aziendali, di lavoro;

e) l'assolvimento degli impegni assunti — direttamente o tramite l'organizzazione di settore cui l'impresa appartiene — per la realizzazione degli obiettivi concordati nell'ambito della programmazione nazionale.

2. Il capo dell'impresa, insieme col comitato di gestione, è responsabile in particolare:

a) nei confronti dei soci partecipanti e dei soci investitori, del buon andamento dell'impresa;

b) nei confronti del mercato, del rispetto della leale concorrenza e della qualità, dei beni prodotti o distribuiti;

c) nei confronti degli indirizzi sociali ed economici dello Stato, della conformità dei programmi aziendali con i programmi di sviluppo nazionale;

d) nei confronti dei programmi specifici, dei risultati raggiunti nelle diverse fasi in cui essi si articolano.

ART. 13.

1. Il capo dell'impresa può essere dimesso dal comitato di gestione e dal consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta.

2. La convocazione dei due organi, con all'ordine del giorno la revoca dell'incarico di capo dell'impresa, deve essere effettuata dal segretario del comitato di gestione quando la maggioranza dei componenti di questo organo ha espresso la sfiducia.

SEZIONE III

Il comitato di gestione

ART. 14.

1. La partecipazione dei lavoratori, qualsiasi grado o ruolo rivestano, alla ge-

stione dell'impresa si realizza attraverso il comitato di gestione, composto da un minimo di cinque membri a un massimo di undici, scelti all'interno dell'impresa, eletti dall'assemblea dei soci partecipanti e rappresentativi di tutte le categorie professionali operanti nell'impresa.

2. Il numero dei componenti del comitato di gestione viene determinato ogni anno dall'assemblea dei soci partecipanti in sede di approvazione del bilancio dell'anno precedente.

3. Il comitato di gestione deve essere convocato almeno una volta al mese.

ART. 15.

1. Sono eleggibili quali componenti del comitato di gestione tutti i soci partecipanti che al momento della convocazione dell'assemblea abbiano maturato almeno tre anni di attività lavorativa nell'impresa, salvo il caso delle imprese costituite da minor tempo.

2. Non possono essere eletti coloro che rivestono cariche pubbliche, elettive e non elettive, oppure che ricoprono incarichi nei partiti e nei sindacati.

3. Decade da componente del comitato di gestione chi non fa più parte dell'impresa per dimissioni o per licenziamento. Conclude il residuo periodo chi lascia l'impresa per pensionamento o ultimazione del rapporto.

ART. 16.

1. Il comitato di gestione, insieme col capo dell'impresa:

a) delibera sugli indirizzi, sugli investimenti, sui programmi produttivi e sulle attività gestionali dell'impresa;

b) approva il bilancio consultivo e quello preventivo;

c) decide la ripartizione degli utili, gli ammortamenti e l'entità degli accantonamenti per le riserve, per il fondo di fine rapporto e per il fondo-premi per l'autofinanziamento;

d) è responsabile, insieme col capo dell'impresa, degli impegni assunti nel quadro degli indirizzi di politica sociale ed economica nazionale e della conformità dei programmi aziendali con i programmi nazionali di sviluppo.

2. Il comitato di gestione, prima di deliberare su quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1, ha l'obbligo di sentire il parere del consiglio d'amministrazione e di conoscerne la sua valutazione secondo quanto stabilito nell'articolo 18.

SEZIONE IV

Il consiglio d'amministrazione

ART. 17.

1. La partecipazione all'amministrazione del capitale conferito all'impresa da parte di soci esterni avviene attraverso l'assemblea dei soci investitori e il consiglio d'amministrazione da essa eletto.

2. Il consiglio d'amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri, scelti fra gli azionisti di capitale ed eletti dall'assemblea dei soci investitori.

3. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione viene stabilito ogni anno in sede di esame del bilancio dell'anno precedente e deve essere lo stesso dei componenti del comitato di gestione.

4. Il consiglio d'amministrazione si riunisce almeno ogni sei mesi.

ART. 18.

1. Il consiglio d'amministrazione svolge compiti di consulenza preventiva e di valutazione operativa con obbligo di esprimersi:

a) sui programmi d'investimento;

b) su ogni operazione di aumento di capitale e d'indebitamento obbligazionario;

c) sul bilancio dell'impresa, prima della sua approvazione da parte del comitato di gestione;

d) sulla ripartizione degli utili, sugli ammortamenti e sulle riserve.

2. Il consiglio d'amministrazione ha diritto di accesso, con obbligo di riservatezza, a tutti i documenti che concorrono alla formazione del bilancio, nonché a tutte le informazioni riguardanti la vita e i programmi produttivi dell'impresa.

3. Il consiglio di amministrazione deve comunicare tempestivamente al comitato di gestione ogni rilievo e valutazione ai fini del buon andamento dell'impresa.

SEZIONE V

L'assemblea dei soci partecipanti

ART. 19.

1. L'assemblea dei soci partecipanti è composta da tutti i lavoratori, di qualsiasi grado e ruolo, che operano nell'impresa con almeno un anno di anzianità.

2. Essa si riunisce almeno due volte all'anno per l'esame dell'attività dell'impresa e per eleggere i componenti del comitato di gestione.

3. Ciascun socio partecipante prende parte alle votazioni in proporzione al numero delle azioni di lavoro e di capitale possedute alla chiusura dell'ultimo esercizio annuale.

4. L'assemblea dei soci partecipanti, nella sua prima riunione, delibera il regolamento interno riguardante il suo funzionamento e le relative procedure.

ART. 20.

1. Nel caso l'attività dell'impresa si svolga in più sedi e il numero dei soci partecipanti lo richieda possono essere tenute più riunioni separate dell'assemblea dei soci partecipanti. Tali riunioni debbono aver luogo contemporaneamente e sulla base dello stesso ordine del giorno.

2. Le riunioni separate sono presiedute da un socio partecipante delegato dal capo dell'impresa.

ART. 21.

1. Nella riunione per l'elezione del comitato di gestione l'assemblea dei soci partecipanti anzitutto procede a stabilire il numero dei componenti del comitato di gestione nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 14. Tale numero deve essere in rapporto con le categorie professionali operanti nell'impresa, eventualmente raggruppate per gruppi omogenei al fine di non superare il numero massimo previsto.

2. Successivamente agli adempimenti di cui al comma 1, il capo dell'impresa svolge la relazione sulle condizioni dell'impresa, sulla realizzazione dei programmi in corso ed indica gli indirizzi per i programmi futuri.

3. Dopo la relazione del capo dell'impresa prendono la parola i componenti del comitato di gestione uscente e i nuovi candidati.

4. Tutti i soci partecipanti possono intervenire nel dibattito nei modi e nei tempi previsti dal regolamento interno e dall'ordine del giorno.

ART. 22.

1. Ogni socio partecipante è titolare di un numero di voti pari al numero di azioni di lavoro e di capitale, secondo quanto stabilisce l'articolo 19, comma 3.

2. Le elezioni si svolgono secondo il sistema proporzionale sulla base di liste contenenti un massimo di candidati corrispondente al numero dei componenti il comitato di gestione stabilito all'inizio della riunione e compilate rispettando i criteri di rappresentatività delle categorie professionali operanti nell'impresa.

3. Le liste debbono essere presentate da almeno dieci componenti l'assemblea, per le imprese composte da 30 fino a 60 soci partecipanti; da almeno quindici componenti, per le imprese composte da 61 a 200 soci partecipanti; da almeno 20 componenti, per le imprese composte da

201 a 300 soci partecipanti; da almeno trenta componenti, per le imprese composte da 301 a 500 soci partecipanti; da almeno cinquanta componenti, per le imprese composte da 501 a 1.000 soci partecipanti.

4. Per le imprese composte da più di 1.000 soci partecipanti la presentazione deve essere effettuata da non meno di 100 componenti l'assemblea aventi diritto di voto.

ART. 23.

1. Il voto per l'elezione del comitato di gestione è diretto e segreto. Non sono consentite deleghe.

2. Nella scheda di votazione può essere espressa l'indicazione di una sola preferenza.

3. Altri aspetti procedurali delle elezioni, non previsti nella presente legge, sono stabiliti dal regolamento interno dell'assemblea dei soci partecipanti. Per il resto valgono, per quanto applicabili, le norme del codice civile.

SEZIONE VI

L'assemblea dei soci investitori

ART. 24.

1. L'assemblea dei soci investitori è composta dagli azionisti che hanno sottoscritto quote di capitale investito nell'impresa. Essa si riunisce almeno una volta all'anno per l'esame dell'attività dell'impresa e per eleggere i componenti del consiglio d'amministrazione.

2. Nella sua prima riunione l'assemblea dei soci investitori delibera il regolamento riguardante il suo funzionamento e le relative procedure.

ART. 25.

1. La riunione annuale dell'assemblea dei soci investitori per l'elezione del consiglio d'amministrazione ha luogo subito

dopo l'assemblea dei soci partecipanti e, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, prende atto del numero dei componenti del consiglio d'amministrazione da eleggere.

2. Successivamente agli adempimenti di cui al comma 1, il capo dell'impresa svolge la relazione sulle condizioni dell'impresa, sulla realizzazione dei programmi in corso, indica gli indirizzi per i programmi futuri, fornisce notizie sui rendimenti degli investimenti e sulle eventuali necessità di finanziamento azionario ed obbligazionario.

3. Dopo la relazione del capo dell'impresa prendono la parola i componenti del consiglio d'amministrazione uscente e i nuovi candidati.

4. Tutti i soci investitori possono intervenire nel dibattito nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento e previsti dall'ordine del giorno.

ART. 26.

1. Ogni socio investitore è titolare di un numero di voti corrispondente alle azioni di capitale quale risultano in suo possesso al momento della convocazione dell'assemblea.

2. Le proposte contenenti l'indicazione dei candidati al consiglio d'amministrazione debbono essere presentate da almeno un decimo del totale del capitale sottoscritto dai soci investitori.

3. Le votazioni devono avvenire in maniera palese e pubblica.

4. Sono ammesse le deleghe per un importo non superiore ad un decimo del capitale sottoscritto dai soci investitori.

5. Altri aspetti procedurali delle elezioni, non previsti nella presente legge, sono stabiliti dal regolamento interno dell'assemblea dei soci investitori. Per il resto valgono, per quanto applicabili, le norme del codice civile.

SEZIONE VII

Il collegio dei sindaci

ART. 27.

1. Il collegio dei sindaci è formato da tre membri effettivi, compreso il presidente, e da due membri supplenti nelle imprese fino a 500 dipendenti e da cinque membri effettivi, compreso il presidente, e da quattro membri supplenti nelle imprese con oltre 501 dipendenti.

2. Il presidente del collegio dei sindaci è scelto fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, esterno all'impresa ed eletto dall'assemblea dei soci partecipanti.

3. Metà dei componenti, effettivi e supplenti, è eletta dall'assemblea dei soci partecipanti e metà dall'assemblea dei soci investitori.

CAPO IV

LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
E ALLE PERDITE

ART. 28.

1. Il lavoro svolto da chi opera nell'impresa partecipativa è compensato con:

a) la remunerazione a liquidazione mensile, determinata in base alle disposizioni di legge, ai contratti collettivi di lavoro e ai contratti integrativi aziendali;

b) la remunerazione accantonata, determinata in base agli articoli 2120 e 2121 del codice civile, previo recupero dei punti dell'indennità di contingenza scattati dal 1° febbraio 1977 al 1° maggio 1982:

1) nelle imprese individuali, contabilmente accreditata a nome del lavoratore partecipante e costituente il fondo per il trattamento di fine rapporto;

2) nelle imprese societarie, attribuita al socio partecipante, come azioni di lavoro e di capitale costituenti anche il fondo per il trattamento di fine rapporto.

ART. 29.

1. La partecipazione del lavoro ai risultati economici dell'attività dell'impresa viene realizzata attraverso l'attribuzione di utili di esercizio, calcolati:

a) nelle imprese individuali sulla base del singolo accantonamento per il trattamento di fine rapporto;

b) nelle imprese societarie, sulla base dell'ammontare delle azioni di lavoro e di capitale, che costituisce anche il singolo accantonamento per il trattamento di fine rapporto.

ART. 30.

1. Nelle imprese societarie viene costituito un fondo per l'autofinanziamento con lo scopo di distribuire premi atti a favorire l'investimento degli utili liquidati ai soci partecipanti in azioni di capitale dell'impresa nella quale prestano la loro opera.

ART. 31.

1. Nella impresa societaria metà degli utili attribuiti ai soci partecipanti viene corrisposta in azioni di risparmio dell'impresa stessa.

2. L'altra metà viene liquidata oppure, a richiesta dell'interessato, investita in azioni di capitale e in questo caso gode del premio tratto dal fondo per l'autofinanziamento.

3. Le azioni di risparmio, di cui al comma 1, non danno diritto al voto, né sono negoziabili in Borsa. Esse sono esenti da qualsiasi gravame fiscale.

ART. 32.

1. L'ammontare degli utili da distribuire viene determinato in sede di approvazione del bilancio e deve essere uguale per tutti i tipi di azioni.

2. Non possono essere pagati dividendi se non per utili realmente conseguiti. Per eventuali acconti sugli utili valgono le norme attualmente in vigore per le società per azioni.

ART. 33.

1. Se si verificano perdite di bilancio si fa ricorso alle riserve fino al pareggio. Se si verifica una diminuzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite di bilancio, non può aver luogo una ripartizione degli utili fino al suo reintegro o alla sua riduzione.

2. La riduzione del capitale sociale avviene riducendo proporzionalmente il valore delle azioni di capitale. Le azioni di risparmio sono esenti da ogni partecipazione alle perdite.

3. La riduzione proporzionale del valore delle azioni di lavoro e di capitale viene effettuata per la metà di quella attribuita alle azioni di capitale.

ART. 34.

1. Le azioni di lavoro e di capitale non possono essere cedute dal socio partecipante finché è in attività di servizio. È vietata la loro trattazione in borsa.

2. Alla cessazione del rapporto con l'impresa l'importo delle azioni di lavoro e di capitale viene liquidato oppure, a richiesta dell'interessato, trasformato in tutto o in parte in azioni di capitale. Analogamente può avvenire, in caso di premorienza, su richiesta degli eredi aventi causa. In entrambi i casi l'investimento gode del premio prelevato dal fondo per l'autofinanziamento.

3. Nel caso vi sia stata una perdita di bilancio che abbia determinato, secondo

quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, una diminuzione del valore delle azioni di lavoro e capitale, in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto si fa ricorso, per la ricostituzione della parte perduta, al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

ART. 35.

1. Nel caso di dimissioni, il socio partecipante che passa ad altra impresa partecipativa societaria, può conferire a quest'ultima, in tutto o in parte, le proprie azioni di lavoro e di capitale assumendo la qualifica, il grado e l'anzianità raggiunti nel precedente lavoro.

2. Nel caso di passaggio ad impresa partecipativa individuale la qualifica, il grado e l'anzianità raggiunti possono essere mantenuti conferendo il valore delle azioni di lavoro e di capitale al fondo di fine rapporto della nuova impresa e quindi godere dei relativi utili.

3. I conferimenti di cui al comma 2 sono esenti da gravami fiscali.

ART. 36.

1. Alla cessazione del rapporto, le azioni di risparmio vengono liquidate oppure, su richiesta dell'interessato, o degli eredi aventi causa, possono essere trasformate in azioni di capitale e in tal caso godono del premio tratto dal fondo per l'autofinanziamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI
E TRANSITORIE

ART. 37.

1. Le imprese a partecipazione statale e quelle nelle quali la partecipazione pubblica, statale, regionale o locale è

maggioritaria devono adeguarsi alla disciplina prevista dalla presente legge entro due anni dalla sua entrata in vigore.

2. Entro lo stesso termine sono reinseriti nella liquidazione di fine rapporto i punti di indennità di contingenza scattati nel periodo 1° febbraio 1977-1° maggio 1982.

3. Per tutte le altre imprese il termine per l'adeguamento alla disciplina della presente legge è fissato in cinque anni.

4. Tale termine non si applica se vi è dissenso all'adeguamento, formalmente manifestato dall'assemblea di cui all'articolo 19 con una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

ART. 38.

1. A far data da un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* le imprese che provvedano alla sua applicazione prima del termine del periodo transitorio di cui al comma 1 dell'articolo 37 saranno privilegiate nell'ottenimento degli incentivi sia in conto capitale sia in conto interesse, a qualsiasi titolo erogati da enti pubblici.

ART. 39.

1. Il Governo promuove in sede CEE, e successivamente in sede di Unione europea, i principi della partecipazione organica, il sistema dell'impresa partecipativa e l'istituto del trattamento di fine rapporto come retribuzione accantonata e base dell'azionariato cogestionale.

ART. 40.

1. Alle controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente legge, di competenza della magistratura ordinaria, sono applicabili gli articoli da 410 a 441 e l'articolo 618-*bis* del codice di procedura civile, gli articoli da 145 a 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile approvate con

regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come sostituiti dall'articolo 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nonché gli articoli da 11 a 16 della stessa legge n. 533 del 1973.

ART. 41.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, uno o più decreti legislativi per adeguare la legislazione vigente alla disciplina della presente legge, in base ai principi e ai criteri direttivi di cui agli articoli precedenti.